



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 347 del 22/01/2024

Proposta di legge alla Camera su educazione all'affettività

Firmato da: Gennaro Oliviero; Loredana Raia

PROPOSTA DI LEGGE

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA REGIONALE RIVOLTA ALLE CAMERE
CONCERNENTE: “Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle
differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione”**

*a iniziativa del Presidente del Consiglio Gennaro Oliviero e della Vicepresidente
Loredana Raia*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 2023 è finito con più di 100 donne vittime di femminicidio, di cui 10 solo della Campania. Accanto ad esse, come i recenti fatti di Caivano dimostrano, ci sono casi di violenza che testimoniano che è di nuovo più forte, anche e soprattutto tra i più giovani, un modello culturale patriarcale per cui le donne sono oggetti a disposizione, da possedere, violentare, picchiare sino ad uccidere, come è accaduto più volte in questi mesi estivi, se intendono esercitare una propria autonomia e libertà. Un modello che passa nei social o ad esempio nella musica che ascoltano, come quella virale che si può vedere su TiK Tok di bambine di 10, 12 anni, la stessa età di quelle di Caivano, truccate come donne adulte che cantano convinte "io voglio u malessere..." e cioè il ragazzo possessivo, geloso, che ti tratta male, qualcuno che ti lascia addosso una sensazione appunto di malessere. E che non riguarda solo le periferie degradate come purtroppo dimostra il femminicidio di Anna Scala nella tranquilla penisola sorrentina.

Per contrastare questo dramma occorre una risposta su più fronti: investimenti strutturali per i centri antiviolenza e le case rifugio; una rete istituzionale e di sostegno ancora più forte, continuando il lavoro importante che la Regione Campania sta portando avanti con le leggi 34 e 17 e i provvedimenti di sostegno ai Cav, alle vittime e ai loro figli; una vera e propria rivolta culturale, introducendo l'educazione ai sentimenti e all'affettività nelle scuole, con una materia curriculare perché la violenza contro le donne è innanzitutto un problema culturale. Basta ascoltare ad esempio le interviste fatte a Palermo e quelle raccolte a Parco Verde: le ragazze erano birbantelle, facevano tardi la sera, sono solo una comitiva che si diverte, i genitori non le controllavano, mettendo in atto quella che viene denominata vittimizzazione secondaria.

L'Italia da anni aspetta una legislazione in questa direzione, la prima volta che fu presentata una proposta di legge in materia era il 1975. Ora i tempi sono maturi.

L'obiettivo di questo disegno di legge è di dar sì che venga approvato in Parlamento un provvedimento che incida profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare a partire dalla parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto delle differenze quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza (articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione) e nel quadro della crescita armonica della persona, anche per quanto riguarda la sfera affettiva, nonché quella della sessualità e della salute riproduttiva. Obiettivo prioritario per l'intera società italiana deve essere l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti, nella tutela di ogni diversità e nella salvaguardia della dignità e della libertà della persona, innanzitutto nella sua

dimensione di genere. Il presente disegno di legge si propone di raggiungere tali obiettivi attraverso l'introduzione, tra le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di percorsi educativi volti all'eliminazione degli stereotipi di genere che ostacolano di fatto l'esercizio paritario dei diritti degli uomini e delle donne, alla valorizzazione delle differenze, ivi comprese quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla prevenzione dei conflitti e alla loro risoluzione in modo pacifico. Va ricordato che nel corso della XVII legislatura le Camere hanno già approvato alcune iniziative legislative per il contrasto della violenza di genere (prima fra tutte, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - cosiddetta Convenzione di Istanbul - ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77), che per essere attuate necessitano di politiche e strategie che si sviluppino su più piani, tra i quali quello culturale ed educativo appare il principale, posto che è l'unico che può dare risultati durevoli. Anche nel corso della XVIII legislatura sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto «codice rosso») e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere. Il contrasto degli stereotipi - e in particolare di quelli legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere - è altresì indispensabile per superare il gender gap e, più in generale, per intervenire sulle condizioni strutturali della disuguaglianza. L'articolo 1 prevede che le finalità enunciate dall'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16 della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano perseguite integrando nell'offerta formativa specifici moduli dedicati all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Al fine di sviluppare tali competenze - che coinvolgono la dimensione cognitiva, quella dei valori e degli atteggiamenti - il comma 2 prevede che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio. Il comma 3 precisa, inoltre, che i contenuti e le modalità tecniche di cui ai commi 1 e 2 siano adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale, dell'autonomia scolastica e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. L'articolo 2 definisce i compiti del Ministro dell'istruzione e del merito, prevedendo in particolare che l'integrazione dei curricula con l'inserimento dei moduli di cui all'articolo 1 - la quale dev'essere assicurata con appositi provvedimenti da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - avvenga sulla base di specifiche

Linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede altresì che l'elaborazione delle Linee guida avvenga mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, a soggetti e ad associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali. L'articolo 3 prevede che gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socioculturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. I commi 2, 3, 4 e 5 disciplinano il contenuto del piano e prevedono forme di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente e la nomina di un docente referente. L'articolo 4 prevede un'adeguata informazione, pubblicità nonché comunicazione alle famiglie sugli interventi educativi deliberati nell'ambito del piano triennale. L'articolo 5 prevede - in forma stabile a partire dal triennio 2023-2025 - l'inserimento, nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza e della discriminazione fondate su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere e del contrasto dei discorsi d'odio. Il comma 2 disciplina le attività di formazione che, con le medesime finalità, possono essere messe in atto dagli istituti scolastici. Il comma 3 prevede che l'acquisizione delle competenze previste dal presente disegno di legge siano inserite tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 1. (Finalità. Educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

2. Le competenze di cui al comma 1 coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 2. (Compiti del Ministro dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserisce nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti di cui all'articolo 1, determinandone le modalità tematiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le Linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle Linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attive nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

3. Le Linee guida di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

Art. 3. (Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

2. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

4. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui al comma 1, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui all'articolo 1 secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 4. (Condivisione e pubblicità)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 5. (Formazione del personale docente e non docente)

1. A partire dal triennio 2024-2026, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui all'articolo 1.

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

